

DECRETO DEL DIRIGENTE TECNICO DEL SETTORE "FITOSANITARIO E AGROMETEOROLOGIA, LABORATORI E QUALITÀ DELLE PRODUZIONI"

Oggetto: **Settore FALQ – Regolamento (UE) 2016/2031 – Sospensione temporanea dell'autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante rilasciata con Decreto del Dirigente n. 181 del 14.08.2020, limitatamente alle piante ospiti di *Aleurocanthus spiniferus*. Operatore Professionale: FLORICOLTURA LANDINI SOCIETA' AGRICOLA S.S. – FOSSOMBRONE (PU).**

IL DIRIGENTE

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTA la L.R. n. 11 del 12.05.2022 e s.m.i.concernente la "Trasformazione dell'A.S.S.A.M. nell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca";

VISTE le Deliberazioni CDA AMAP n. 13 del 28.02.2023 (Approvazione del Regolamento di Organizzazione e funzionamento dell'AMAP), n. 19 del 19.04.2023 (Approvazione dell'assetto organizzativo macro dell'AMAP e attribuzione delle funzioni ai Dirigenti di Settore e al Direttore) e n. 33 del 20.07.2023 (Modifica dell'assetto organizzativo macro dell'AMAP e attribuzione delle funzioni ai Dirigenti di Settore e al Direttore);

VISTA la D.G.R. n. 420 del 18.03.2024 che designa per l'incarico di Direttore dell'AMAP, la Dott.ssa Francesca Severini;

VISTA la Deliberazione CDA AMAP n. 16 del 30.04.2024 che nomina per l'incarico di Direttore dell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca" la Dott.ssa Francesca Severini, a decorrere dal 01.05.2024, incarico con cui vengono assorbite anche le funzioni del Dirigente del Settore "Fitosanitario e Agrometeorologia, Laboratori e Qualità delle produzioni", ad oggi vacante;

VISTO il Decreto del Direttore AMAP n. 150 del 05.05.2023 che delega funzioni dirigenziali ex art. 17 D.Lgs. n. 165/2001 al Dott. Nardi Sandro;

DECRETA

- di sospendere temporaneamente l'autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante di cui all'art. 89 del Regolamento (UE) 2016/2031, rilasciata con Decreto del Dirigente n. 181 del 14.08.2020, limitatamente alle piante ospiti di *Aleurocanthus spiniferus*, all'operatore professionale Floricoltura Landini Società Agricola S.S. con sede legale in Fossombrone (PU) – Via Enrico Mattei, 2, partita IVA n. 01346270414, relativamente al centro aziendale 001 di Fossombrone (PU) – Via Enrico Mattei, 2, fino a quando non saranno rispettate le misure fitosanitarie prescritte dal SFR con nota prot. AMAP n. 3700 del 23.05.2025;
- che la sospensione dell'autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante, limitatamente alle piante ospiti di *Aleurocanthus spiniferus*, decade automaticamente dopo che il SFR, previa comunicazione, avrà verificato il rispetto delle misure fitosanitarie prescritte;
- di trasmettere copia del presente atto alla ditta Floricoltura Landini Società Agricola S.S.;



- di pubblicare il presente atto in forma integrale sul sito www.norme.marche.it e sul sito istituzionale dell'Agenzia www.amap.marche.it/agenzia/atti-dell-amministrazione.

Ai fini del presente provvedimento, per piante ospiti di *Aleurocanthus spiniferus* si intendono le piante da impianto di cui al Regolamento UE 2022/1927 e le piante di cui all'allegato VIII punto 17.1 del Regolamento (UE) 2019/2072, eccetto sementi, pollini e piante in coltura tissutale, e cioè *Citrus L.*, *Fortunella Swingle*, *Poncirus Raf.*, e loro ibridi, *Ceratonia siliqua L.*, *Cercis siliquastrum L.*, *Clematis vitalba L.*, *Cotoneaster Medik.*, *Crataegus L.*, *Cydonia oblonga L.*, *Diospyros kaki L.*, *Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.*, *Ficus carica L.*, *Hedera L.*, *Laurus nobilis*, *Magnolia L.*, *Malus Mill.*, *Melia L.*, *Mespilus germanica L.*, *Myrtus communis L.*, *Parthenocissus Planch.*, *Photinia Lindley.*, *Prunus cerasus L.*, *Prunus laurocerasus L.*, *Psidium guajava L.*, *Punica granatum L.*, *Pyracantha M. Roem.*, *Pyrus L.*, *Rosa L.*, *Vitis L.*, *Wisteria Nutt.*, ovvero ogni altra specie vegetale che risulti infestata dall'organismo nocivo ed ivi non indicata.

Dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa.

Si attesta, inoltre, l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

IL DELEGATO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE
"Fitosanitario e Agrometeorologia, Laboratori
e Qualità delle produzioni"
(Dott. Sandro Nardi)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Legge regionale n. 11 del 12.05.2022;
- L.R. 16.01.1995 n. 11 (Istituzione del Servizio Fitosanitario Regionale);
- Deliberazione CDA AMAP n. 19 del 19.04.2023;
- Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26.10.2016;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28.11.2019;
- Regolamento di Esecuzione UE 2022/1927 dell'11.10.2022;
- Decreto Legislativo 02.02.2021, n. 19;
- Decreto del Dirigente n. 181 del 14.08.2020.

Motivazione

Con legge regionale n. 11 del 12.05.2022 l'A.S.S.A.M. è stata trasformata in ente pubblico non economico denominato Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca" (AMAP).

L'art. 2, comma 2, lettera b stabilisce che l'Agenzia esercita le funzioni di "gestione del Servizio Fitosanitario Regionale, istituito con L.R. 11/95".

Le competenze del Servizio Fitosanitario Regionale (SFR) sono svolte all'interno dell'Agenzia dal Settore "Fitosanitario e Agrometeorologia, Laboratori e Qualità delle produzioni" istituito con Deliberazione CDA AMAP n. 19 del 19.04.2023.

Il Regolamento (UE) 2016/2031 del 26.10.2016 stabilisce norme per determinare i rischi fitosanitari connessi agli organismi nocivi per le piante e misure per ridurre tali rischi a un livello accettabile. Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28.11.2019 vengono definite le condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento 2016/2031.

L'allegato II, parte B del Regolamento (UE) 2019/2072 inserisce l'organismo nocivo *Aleurocanthus spiniferus* tra gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione di cui è nota la presenza nel relativo territorio. L'allegato VIII punto 17.1 definisce le prescrizioni per lo spostamento nel territorio dell'Unione dei vegetali ospiti di *Aleurocanthus spiniferus*; in particolare le piante da impianto ospiti di *Aleurocanthus spiniferus* devono essere sottoposte a un trattamento efficace volto a garantire che esse siano esenti da *Aleurocanthus spiniferus* e sono risultate esenti da tale organismo prima dello spostamento.

Inoltre il Regolamento di Esecuzione UE 2022/1927 dell'11.10.2022 relativo alle misure per il contenimento di *Aleurocanthus spiniferus* all'interno di determinate aree delimitate per la presenza del suddetto organismo nocivo, definisce le piante specificate sensibili ad *Aleurocanthus spiniferus* che differiscono in parte dalle piante ospiti di cui all'allegato VIII punto 17.1 del Regolamento (UE) 2019/2072. L'autorità competente a livello regionale responsabile dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali è il Servizio Fitosanitario Regionale al quale compete quindi la vigilanza e l'applicazione di misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nell'Unione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali nonché il controllo e vigilanza sull'applicazione dei decreti di lotta obbligatoria e la prescrizione di misure fitosanitarie.

Le ispezioni effettuate presso l'operatore professionale Floricoltura Landini Società Agricola S.S. - partita Iva n. 01346270414 – codice RUOP IT-11-0070, con sede legale in Fossombrone (PU) – Via Enrico Mattei, 2 hanno evidenziato la presenza di *Aleurocanthus spiniferus* su vegetali di *Citrus* a dimora presso il centro aziendale 001 di Fossombrone (PU) – Via Enrico Mattei, 2 (verbale di sopralluogo ID302250 del 04.06.2025 – ispezione del 21.05.2025).

L'operatore Floricoltura Landini Società Agricola S.S. risulta autorizzato al rilascio del passaporto delle piante per diverse specie vegetali sensibili all'organismo nocivo *Aleurocanthus spiniferus*, con Decreto del Dirigente n. 181 del 14.08.2020 (attestato prot. n. 6087 del 30.08.2020).



Per evitare la possibile diffusione dell'organismo nocivo il SFR con nota prot. AMAP n. 3700 del 23.05.2025 ha prescritto all'operatore Floricoltura Landini Società Agricola S.S. misure fitosanitarie volte all'eradicazione dell'organismo nocivo *Aleurocanthus spiniferus*.

Esito dell'istruttoria

Si rende pertanto necessaria la sospensione temporanea dell'autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante, limitatamente alle piante ospiti di *Aleurocanthus spiniferus*, fino a quando non saranno rispettate le misure fitosanitarie prescritte dal SFR con nota prot. AMAP n. 3700 del 23.05.2025.

Tutto ciò premesso e considerato, si propone di adottare il presente atto relativo alla sospensione temporanea dell'autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante, limitatamente alle piante ospiti di *Aleurocanthus spiniferus* relativamente all'operatore professionale Floricoltura Landini Società Agricola S.S. di Fossombrone (PU).

Ai fini del presente provvedimento, per piante ospiti di *Aleurocanthus spiniferus* si intendono le piante da impianto di cui al Regolamento UE 2022/1927 e le piante di cui all'allegato VIII punto 17.1 del Regolamento (UE) 2019/2072, eccetto sementi, pollini e piante in coltura tissutale, e cioè *Citrus L.*, *Fortunella Swingle*, *Poncirus Raf.*, e loro ibridi, *Ceratonia siliqua L.*, *Cercis siliquastrum L.*, *Clematis vitalba L.*, *Cotoneaster Medik.*, *Crataegus L.*, *Cydonia oblonga L.*, *Diospyros kaki L.*, *Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.*, *Ficus carica L.*, *Hedera L.*, *Laurus nobilis*, *Magnolia L.*, *Malus Mill.*, *Melia L.*, *Mespilus germanica L.*, *Myrtus communis L.*, *Parthenocissus Planch.*, *Photinia Lindley.*, *Prunus cerasus L.*, *Prunus laurocerasus L.*, *Psidium guajava L.*, *Punica granatum L.*, *Pyracantha M. Roem.*, *Pyrus L.*, *Rosa L.*, *Vitis L.*, *Wisteria Nutt.*, ovvero ogni altra specie vegetale che risulti infestata dall'organismo nocivo ed ivi non indicata

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Sandro Nardi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
"nessun allegato"

